



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALANDRINI, CIRIANI, BERTACCO, FAZZOLARI,
GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, PETRENGA, RAUTI,
TOTARO e URSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2019

Modifica all’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n. 133, in materia di corresponsione di un assegno sociale ai cittadini stranieri

ONOREVOLI SENATORI. - La spesa pensionistica, da qui al 2040, secondo plurime stime, potrebbe variare tra il 16 e il 20 per cento del PIL. E tra vent'anni la transizione demografica ci dice che ci saranno 18,8 milioni di cittadini con sessantacinque anni o più, secondo la proiezione centrale dell'ISTAT, 5 milioni in più di oggi. Mentre la popolazione in età da lavoro (quindici-sessantaquattro anni) si sarà ridotta a sua volta di 5 milioni (a 33,7 milioni).

Come ha messo in luce l'Ufficio parlamentare di bilancio analizzando le diverse proiezioni della nostra spesa pensionistica (Fondo monetario internazionale, Ragioneria generale dello Stato, *Working group on ageing* del Comitato di politica economica del Consiglio europeo) il picco della curva attorno al 2039-2040 cambia non tanto per le valutazioni d'impatto delle riforme fatte quanto per la maggiore o minore persistenza degli effetti della crisi macroeconomica, soprattutto in termini di minore produttività. E da un peggioramento o meno del quadro demografico.

Tra venti anni ci saranno 9,3 milioni di pensioni per una spesa complessiva di 296 miliardi di euro, e in questo scenario prospettico di allarme l'INPS eroga pensioni assistenzialistiche a cittadini italiani e stranieri.

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. È rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai

cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Nell'anno 2017, in base ai dati offerti dagli Osservatori statistici dell'INPS, il numero di extracomunitari percettori di sole pensioni assistenziali sono stati ben 59.163 e negli ultimi tre anni il numero dei pensionati extracomunitari nella sua totalità è cresciuto del 16,5 per cento passando da 83.032 a 96.743.

Sono pertanto circa 60.000 le persone straniere cui viene corrisposta una pensione assistenziale, ovvero non coperta da contributi versati in precedenza. Molto spesso si tratta di ricongiunti con gli immigrati, in altri di stranieri giunti in Italia ma che, nonostante l'età, non hanno maturato i contributi necessari per ricevere una pensione. A questi 60.000 vanno aggiunti poi altre 10.000 persone che incassano assegni di tipo indennitario, quali le invalidità da infortunio, raggiungendo circa 70.000 persone.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia, per almeno dieci anni.

Stante la limitatezza delle risorse disponibili, rientra nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomu-

nitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo.

La giurisprudenza ha già chiarito che nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore può « riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui *status* vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza » (sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 19 luglio 2013).

Con recente sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 15 marzo 2019 è stato chiarito, con riferimento agli « aventi diritto », che è presupposta la ricorrenza, in capo a questi ultimi, di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, tra i quali la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni.

In tema di assegno sociale risulta necessario scoraggiare ulteriormente atteggiamenti di opportunità consistenti nel cosiddetto « turismo assistenziale ». Ciò anche in con-

siderazione della tipica natura di diritto finanziariamente condizionato della prestazione in esame, che impone un attento contemperamento dei diritti individuali con le imprescindibili esigenze di compatibilità finanziaria della relativa spesa.

L'intendimento del presente disegno di legge è pertanto quello di evitare una sperequazione di trattamento tra i cittadini italiani e quelli extracomunitari. Estendere il diritto di percezione dell'assegno sociale senza che il soggetto beneficiario abbia contribuito alla produzione della ricchezza rappresenta la « legalizzazione » di uno sperpero di denaro pubblico, facendo sì che taluni vivano con i proventi del nostro lavoro e di quello dei nostri padri.

Alla luce di tali considerazioni, in particolare al fine di contemperare il principio di accoglienza che contraddistingue lo Stato italiano con le esigenze di rigore finanziario che i tempi richiedono, si prevede che il citato assegno sociale sia corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per venti anni, un periodo tale da potere considerare un effettivo nesso tra la loro compartecipazione allo sviluppo della comunità nazionale da cui si fa discendere il diritto all'erogazione della provvidenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « venti ».